



PROCEDURA

**PER LA GESTIONE, IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE DELLE
INFORMAZIONI RELATIVE A OPERAZIONI SULLE AZIONI E ALTRI
STRUMENTI FINANZIARI COMPIUTI DA SOGGETTI RILEVANTI
(INTERNAL DEALING)**

1. PREMESSA

1.1 Obiettivi, ambito di applicazione, destinatari e modalità di recepimento

Gli obblighi di notifica e le restrizioni relativi a talune tipologie di operazioni aventi ad oggetto azioni e strumenti di debito quotati, nonché derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, effettuate da “*soggetti rilevanti*” degli emittenti i suddetti strumenti quotati e dalle persone a questi strettamente legate (come di seguito individuate e definite) sono disciplinate (i) dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (**Market Abuse Regulation** o anche **MAR**), come successivamente modificato dall’articolo 56 del Regolamento (UE) n. 2016/1011, e dai relativi Regolamenti Delegati (n. 2016/522 e 2016/523), nonché (ii) dall’articolo 114, comma 7, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (**TUF**) e dalle relative norme di attuazione contenute negli articoli 152-*sexies* e seguenti del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il **Regolamento Emittenti**).

La presente procedura, approvata dal consiglio di amministrazione di Mediacontech S.p.A. in data 27 luglio 2017, su proposta dell’amministratore delegato e previo parere del Comitato Controllo e Rischi¹, contiene prescrizioni attuative della sopra richiamata disciplina normativa in quanto applicabile a Mediacontech S.p.A. (**Mediacontech** o la **Società**), al fine di migliorare trasparenza ed omogeneità delle notifiche relative alle operazioni effettuate dai soggetti sopra menzionati e di offrire agli investitori un chiaro segnale circa la percezione che tali soggetti hanno sulle prospettive della società quotata e/o del relativo gruppo di appartenenza (la **Procedura**).

In particolare, la Procedura è volta a:

- (a) individuare i soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 19 del MAR e all’articolo 114, comma 7, del TUF;
- (b) definire le modalità di comunicazione da parte dei predetti soggetti, nonché le modalità di gestione, da parte della Società, delle notifiche ricevute e di assolvimento degli obblighi di diffusione al mercato;
- (c) individuare le modalità operative e l’ambito di applicazione del divieto imposto ai soggetti che esercitino funzioni di amministrazione, controllo o direzione presso la Società in merito all’esecuzione, in periodi predeterminati, di operazioni sulle azioni e sui titoli di credito emessi dalla Società, nonché sugli strumenti derivati o su altri strumenti finanziari a essi collegati (c.d. “*black out period*”).

¹ La presente Procedura sostituisce la “*Procedura in materia di internal dealing*”, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2006.

La presente Procedura costituisce una componente fondamentale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della stessa, nonché parte integrante del complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche, nonché del relativo “*Modello di Organizzazione Gestione e Controllo*” adottato dalla Società medesima.

Le disposizioni contenute nella presente Procedura sono inderogabili e, pertanto, vincolanti per tutti i destinatari, ivi inclusi i Soggetti Rilevanti che non abbiano restituito al c.d. “*Soggetto Preposto*” (come di seguito definito) la comunicazione di presa visione e accettazione di cui al successivo Paragrafo **5.1** (*Comunicazione ai Soggetti Rilevanti*).

Con riferimento ai Soggetti Rilevanti che siano anche iscritti nella sezione “*Titolari di Accesso Permanente*”, di cui all’articolo 18 del MAR (*Elenco delle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate*), le disposizioni di cui alla presente Procedura devono intendersi applicabili cumulativamente alle disposizioni in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate di cui alla “*Procedura per la gestione e la comunicazione delle informazioni riservate e privilegiate*”, approvata dal consiglio di amministrazione di Mediacontech in data 27 luglio 2017.

Rimane inteso che la Procedura intende disciplinare gli obblighi di comunicazione concernenti le operazioni lecite, ossia compiute dai predetti soggetti in condizioni di parità informativa rispetto al mercato, ferma restando, quindi, l’applicazione delle norme, di rango comunitario e nazionale, che prevedono l’obbligo di astenersi dall’abuso di informazioni privilegiate, nonché dal porre in essere comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato.

Pertanto, l’ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non esonera, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate (come di seguito definiti) dall’obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle agli abusi di mercato e all’abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile². Conseguentemente, la conoscenza del contenuto della presente Procedura non può intendersi come sostitutiva dell’integrale conoscenza della normativa vigente applicabile, cui necessariamente si rimanda.

1.2 Aggiornamento

Fermo restando quanto precisato al capoverso che segue, la Procedura è sottoposta annualmente all’esame del consiglio di amministrazione, al fine di valutare la necessità o l’opportunità di apportare eventuali modifiche, tenuto conto delle

² In particolare, l’ottemperanza alle previsioni contenute nella presente Procedura non esonera i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dal rispetto della normativa relativa agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi dell’articolo 120 del TUF.

disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa maturata e della prassi di mercato.

Il presidente ovvero l'amministratore delegato di Mediacontech introducono nel presente documento e nei relativi allegati le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni organizzative interne e/o normative e/o regolamentari di riferimento, nonché nell'assetto organizzativo delle società del gruppo facente capo a Mediacontech. In particolare, il presidente ovvero l'amministratore delegato di Mediacontech sono delegati ad apportare al presente documento e ai relativi allegati tutte le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie e/o opportune in conseguenza (i) dell'emanazione di ulteriori atti normativi e/o orientamenti interpretativi a livello italiano e/o europeo, connessi o comunque relativi, rispettivamente, al TUF e al MAR e alle relative disposizioni di attuazione; (ii) dell'emanazione di disposizioni normative/regolamentari da parte del Legislatore italiano e/o della Consob, volte a recepire previsioni di livello europeo contenute nel MAR o comunque connesse o relative a quest'ultimo, e/o a coordinare tali previsioni con il quadro normativo e regolamentare italiano; (iii) della pubblicazione di eventuali orientamenti interpretativi da parte della Consob e/o di altre Autorità competenti connessi o comunque relativi al MAR e/o (iv) delle *best practice* che si dovessero creare in sede di recepimento del MAR e delle relative disposizioni di attuazione.

Il Preposto (come di seguito definito) provvederà a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) le modifiche e/o integrazioni della Procedura e ad ottenere, dagli stessi, l'accettazione della Procedura così come modificata e/o integrata.

1.3 Principi di riferimento

Le persone coinvolte nel processo di *internal dealing*, come disciplinato dalla presente Procedura, operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati:

- *"conformità alle leggi e coerenza con il quadro normativo di riferimento generale"*: il processo è definito nel rispetto delle normative applicabili e in coerenza con il quadro di riferimento interno composto, a titolo esemplificativo, dallo Statuto, dal Codice Etico, dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e dal sistema di poteri e deleghe;
- *"tracciabilità"*: le persone coinvolte nel processo devono garantire, ciascuna per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che

supportano le attività. Inoltre, devono assicurare la conservazione della documentazione inerente, nel rispetto dei termini di legge, utilizzando, laddove disponibili, appositi sistemi informativi.

1.4 Riferimenti normativi

Di seguito, si riportano le principali disposizioni normative (interne ed esterne) cui la presente Procedura fa riferimento:

- (a) **Regolamento (UE) n. 596/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione), come successivamente rettificato in forza del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. *Market Abuse Regulation* o *MAR*);
- (b) **Regolamento Delegato della Commissione Europea n. 2016/522, del 17 dicembre 2015**, che integra il Regolamento 596/2014 per quanto riguarda, tra l'altro, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (c.d. *Regolamento Delegato 522*);
- (c) **Regolamento di Esecuzione della Commissione Europea n. 2016/523, del 10 marzo 2016**, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (c.d. *Regolamento di Esecuzione 523*);
- (d) **Guidelines on the Market Abuse Regulation**, pubblicate dall'ESMA (*European Securities and Markets Authority*);
- (e) **Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, come successivamente modificato, recante il "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*" (c.d. *TUF*);
- (f) **Regolamento** di attuazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con **delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999**, come successivamente modificato (c.d. *Regolamento Emittenti*);
- (g) **Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016** in tema di "*Modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste del Regolamento*

(UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e dai relativi atti normativi di livello 2, a decorrere dal 3 luglio 2016”;

- (h) **Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231** “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (come successivamente modificato) (**D.lgs. 231/2001**);
- (i) **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196** “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” (come successivamente modificato) (**D.Lgs. 196/2003**);
- (j) **Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate**, adottata dal consiglio di amministrazione di Mediacontech in data 27 luglio 2017; e
- (k) **Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate**, adottata dal consiglio di amministrazione di Mediacontech in data 27 luglio 2017.

2. DEFINIZIONI

Fermo restando gli ulteriori termini e espressioni ivi definiti, ai fini della presente Procedura, si applicano le seguenti definizioni:

Azioni: le azioni emesse da Mediacontech;

Azionisti Significativi: i soggetti come individuati al Paragrafo **3.1.1(c)** (*Soggetti Rilevanti*) che segue.

Consob: la Commissiona Nazionale per le Società e la Borsa.

Esponenti Aziendali: i soggetti come individuati al Paragrafo **3.1.1(b)** (*Soggetti Rilevanti*) che segue.

Giorni Lavorativi: tutti i giorni di calendario ad eccezione del sabato, della domenica e delle festività nazionali³.

Informazione Privilegiata: ai sensi dell’articolo 7 del MAR (cui si rinvia per una più dettagliata definizione), un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, Mediacontech o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo

³ Le festività nazionali non sono considerate Giorni Lavorativi neanche nel caso in cui, in occasione di tali festività, i mercati finanziari siano aperti.

sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari Derivati Collegati.

Un'informazione si ritiene di carattere "*preciso*" se: (i) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà; ed (ii) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi Strumenti Finanziari Collegati.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un "*effetto significativo*" sui prezzi degli Strumenti Finanziari e degli Strumenti Finanziari Derivati si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Lettera di Informativa: la comunicazione sottoscritta dal Soggetto Preposto e redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1, in forza della quale la Società trasmette la Procedura ai Soggetti Rilevanti, informandoli degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*.

Lettera di Presa d'Atto e Accettazione: la lettera di presa d'atto ed accettazione della Procedura redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della lista delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato in segno di presa d'atto ed accettazione della Procedura.

Lista delle Persone Strettamente Legate: l'elenco delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

Lista dei Soggetti Rilevanti: l'elenco dei Soggetti Rilevanti.

Operazioni Rilevanti: le operazioni rilevanti soggette agli obblighi informativi ai sensi della Procedura, come individuati al Paragrafo **3.2** (*Ambito di applicazione oggettivo – Operazioni Rilevanti*) che segue.

Persone Strettamente Legate: le persone strettamente legate agli Esponenti Aziendali, ovvero, a seconda del caso, agli Azionisti Significativi, come individuate al Paragrafo **3.1.2** (*Persone Strettamente Legate*) che segue.

Registro dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate: il registro predisposto e aggiornato dal Soggetto Preposto, costituito dalla Lista dei Soggetti Rilevanti e dalla Lista delle Persone Strettamente Legate.

SDIR-NIS: il circuito di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR), gestito da Computershare S.p.A. ("1Info-SDIR"), di cui si avvale la Società per la trasmissione delle *Regulated Information*.

Sede di Negoziazione: una sede di negoziazione quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della Direttiva 2014/65/UE, ossia un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

Soggetto Preposto: il Responsabile Affari Societari della Società, al quale, ai sensi della Procedura, sono attribuite le funzioni di soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione alla Consob e al mercato delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 19 del MAR, nonché dell'articolo 114, comma 7, del TUF e delle relative disposizioni attuative di cui agli articoli 152-*sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti, nonché le funzioni indicate al Paragrafo 4 (*Soggetto Preposto*) che segue.

Soggetti Rilevanti: congiuntamente, gli Esponenti Aziendali e gli Azionisti Significativi.

SSA: il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle *Regulated Information* pubblicate.

Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari della Società come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e citati nella sezione C dell'allegato I della predetta Direttiva (ivi comprese le Azioni).⁴

⁴ La Sezione C dell'Allegato I alla Direttiva MiFID II indica quali Strumenti Finanziari i seguenti strumenti: (1) valori mobiliari, (2) strumenti del mercato monetario, (3) quote di un organismo di investimento collettivo, (4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti, (5) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione), (6) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica, (7) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, (8) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito, (9) contratti finanziari differenziali, (10) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su

Strumenti Finanziari Collegati: i prodotti finanziari della Società, compresi quelli non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, il cui valore è determinato in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (inclusi gli Strumenti Finanziari Derivati). In particolare, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lett. b) del MAR, per Strumenti Finanziari Collegati si intendono:

- (a) i contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- (b) gli Strumenti Finanziari Derivati;
- (c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- (d) gli strumenti emessi o garantiti dalla Società o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- (e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni: ai sensi dell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti:

- (a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
- (b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
- (c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF;
- (d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni.

Strumenti Finanziari Derivati: ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c) della Direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, dello stesso (*cfr.* Nota 4).

un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione; (11) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Ambito di applicazione soggettivo – Soggetti obbligati

Sono oggetto di comunicazione, ai sensi dell'articolo 19 del MAR e dell'articolo 114, comma 7, del TUF, le Operazioni Rilevanti (come individuate nel Paragrafo 3.2 (*Ambito di applicazione oggettivo – Operazioni Rilevanti*) che segue), eseguite dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate.

3.1.1 Soggetti Rilevanti

(1) Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 e articolo 3, paragrafo 1, punto 25), del MAR, nonché dell'articolo 114, comma 7 del TUF e 152-sexies del Regolamento Emittenti, devono intendersi **Soggetti Rilevanti**:

- (a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Mediacontech;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di alta direzione in Mediacontech medesima, che, pur non essendo componenti degli organi di cui al capoverso (a) che precede, siano iscritti nella sezione "*Titolari di Accesso Permanente*", secondo quanto previsto dal Paragrafo 3.2 della "*Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate*", avendo regolare accesso a Informazioni Privilegiate, e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Mediacontech (congiuntamente con i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui alla lettera (a) che precede, gli **Esponenti Aziendali**); e
- (c) chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale di Mediacontech rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società (gli **Azionisti Significativi**)⁵.

⁵ La predetta partecipazione è calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, in forza del quale *sono considerate partecipazioni le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso. Sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi: a) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario; b) il diritto di voto spetti in qualità di depositario o intestatario conto terzi, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente; c) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante; d) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo. [...] Le azioni e i diritti di voto riferiti alle operazioni oggetto di operazioni di prestito titoli o di riporto sono computati da parte del prestatore o riportato ai sensi dell'articolo 119, comma 1, e da parte del prestatario o riportatore ai sensi dell'articolo 117. Sono*

- (2) L'individuazione degli alti dirigenti della Società, aventi "regolare" accesso alle Informazioni Privilegiate e detentori di poteri decisionali, avviene a cura dell'amministratore delegato. L'individuazione viene condotta sulla base dei seguenti criteri: (i) valutazione relativa all'accesso ad Informazioni Privilegiate da parte del "dirigente" in relazione alle funzioni affidate; (ii) struttura organizzativa e sistema di deleghe e procure adottato dalla Società; e (iii) sussistenza, in capo al dirigente, di poteri per adottare decisioni di gestione che possano incidere sulle operazioni e/o sull'evoluzione e sulle prospettive future di Mediacontech.
- (3) Sulla base di quanto sopra e tenuto conto dell'attuale struttura organizzativa e delle deleghe conferite, con riguardo a Mediacontech, sono da considerare Soggetti Rilevanti:
- (a) i consiglieri di amministrazione;
 - (b) i sindaci;
 - (c) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; e
 - (d) gli azionisti che detengono almeno il 10% del capitale sociale di Mediacontech, rappresentato da azioni con diritto di voto, o che controllano Mediacontech medesima.
- (4) Il consiglio di amministrazione di Mediacontech potrà individuare ulteriori Soggetti Rilevanti, in aggiunta a quelli di cui sopra indicati, in relazione all'attività da essi svolta o all'incarico ad essi conferito, dando successivamente istruzioni al Soggetto Preposto ai fini dell'aggiornamento del Registro dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate.

3.1.2 Persone Strettamente Legate

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 e articolo 3, paragrafo 1, punto 25), del MAR, nonché dell'articolo 114, comma 7 del TUF e 152-sexies, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti, devono intendersi **Persone Strettamente Legate** a ciascuno dei Soggetti Rilevanti:

compute sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Nelle ipotesi di maggiorazione del diritto di voto ovvero di emissione di azioni a voto plurimo, per partecipazioni si intende il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni oggetto di comunicazione. Nell'ipotesi di più operazioni realizzate nel medesimo giorno di negoziazione, la partecipazione da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi è quella risultante dall'ultima operazione effettuata. Le partecipazioni delle quali un soggetto è titolare devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sociale."

- (a) il coniuge non separato legalmente o un *partner* equiparato al coniuge, ai sensi delle applicabili disposizioni di diritto italiano;
- (b) i figli, anche del coniuge, a carico, ai sensi delle applicabili disposizioni di diritto italiano;
- (c) se conviventi da almeno un anno dalla data dell'Operazione Rilevante, i genitori, i parenti e gli affini;
- (d) la persona giuridica, il *trust* e la società di persone le cui responsabilità di direzione⁶ siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai precedenti punti (a), (b) o (c), anche congiuntamente tra loro;
- (e) la persona giuridica, il *trust* e la società di persone che sia direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai punti (a), (b) o (c) che precedono;
- (f) la persona giuridica, il *trust* e la società di persone che sia costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui ai punti (a), (b) o (c) che precedono;
- (g) la persona giuridica, il *trust* e la società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate ai punti (a), (b) o (c) che precedono.

3.2 Ambito di applicazione oggettivo – Operazioni Rilevanti

3.2.1 Operazioni soggette all'obbligo di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 19 del MAR e dell'articolo 114, comma 7, del TUF, gli obblighi di comunicazione si applicano alle seguenti Operazioni Rilevanti:

- (a) con riferimento agli Esponenti Aziendali e alle Persone Strettamente Legate agli stessi, ai sensi dell'articolo 19 del MAR, le operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari o Strumenti Finanziari Collegati, dagli stessi effettuate, direttamente ovvero per il tramite di persone interposte, fiduciarie o società controllate; ai fini esemplificativi, un elenco delle tipologie di Operazioni

⁶ L'European Securities and Markets Authority (ESMA), nel documento Q7, "Questions and Answers on the Market Abuse Regulation" – da ultimo aggiornate in data 6 luglio 2017 – ha chiarito che, affinché un soggetto possa rientrare nella nozione di Persona Strettamente Legata è necessario che il Soggetto Rilevante prenda parte o comunque influenzi le decisioni di tale soggetto. Secondo l'ESMA, per esempio, nel caso in cui una persona sieda nell'organo di amministrazione o controllo di un emittente con funzioni esecutive o non esecutive e al contempo anche nell'organo amministrativo di un'altra entità, senza influenzare e prendere parte alle decisioni di quest'ultima società in ordine alle transazioni sugli strumenti finanziari dell'emittente, tale società non è da ritenersi Persona Strettamente Legata, salvo non sia direttamente o indirettamente controllata o costituita a beneficio del Soggetto Rilevante stesso o i cui interessi siano equivalenti a quelli di quest'ultimo.

Rilevanti, individuate in forza dell'articolo 19, paragrafo 7, del MAR e dell'articolo 10 del Regolamento Delegato 522, è riportato nell'Allegato 3; e

- (b) con riferimento agli Azionisti Significativi e alle Persone Strettamente Legate agli stessi, tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni di Mediacontech o di Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni, restando inteso che devono ritenersi escluse dagli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura le operazioni contemplate dall'articolo 152-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

3.2.2 Casi di esenzione

- (1) Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura non si applicano agli Esponenti Aziendali e alle Persone Strettamente Legate agli stessi in caso delle operazioni di seguito elencate:

- (a) operazioni che non raggiungano l'importo complessivo di euro 20.000,00 (ventimila) nell'arco dell'anno civile. Tale importo viene calcolato sommando le varie operazioni, senza compensare quelle di segno opposto, effettuate dall'Esponente Aziendale o da una Persona Strettamente Legata allo stesso, direttamente o per suo conto⁷. Successivamente al superamento della predetta soglia di euro 20.000,00 (ventimila), non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 20.000 entro la fine del medesimo anno⁸;
- (b) transazioni relative a Strumenti Finanziari Collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- (i) lo Strumento Finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della

⁷ Cfr. articolo 10 del Regolamento Delegato 522.

⁸ Ai fini del raggiungimento della soglia di euro 20.000, l' L'*European Securities and Markets Authority* (ESMA), nel documento "*Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*" – da ultimo aggiornate in data 6 luglio 2017) ha chiarito che: (i) non si sommano tra loro le Operazioni Rilevanti compiute direttamente dagli (o per conto degli) Esponenti Aziendali con quelle compiute direttamente dalle (o per conto delle) Persone Strettamente Legate agli stessi; e (ii) con specifico riferimento alle operazioni rappresentate dall'accettazione o dall'esercizio di opzioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lett. b) del Regolamento Delegato 522, deve essere preso in considerazione il valore economico attribuito dall'emittente a tali opzioni al momento della relativa assegnazione, fermo restando che (a) se le opzioni sono state assegnate gratuitamente, il valore è zero, mentre (b) ove il valore non dovesse essere noto, lo stesso dovrà essere determinato sulla base di un modello di *pricing* delle opzioni che sia considerato generalmente accettato secondo il giudizio ragionevole dell'Esponente Aziendale beneficiario delle opzioni.

Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

- (ii) lo Strumento Finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- (iii) lo Strumento Finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e l'Esponente Aziendale o la Persona Strettamente Legata allo stesso non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che gli Strumenti Finanziari superino le soglie di cui ai punti (i) o (ii) che precedono⁹.

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, l'Esponente Aziendale o la Persona Strettamente Legata allo stesso compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

- (2) Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura non si applicano agli Azionisti Significativi e alle Persone Strettamente Legate agli stessi nei casi contemplati dall'articolo 152-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

4. SOGGETTO PREPOSTO

Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- (a) in conformità alle disposizioni di cui al Paragrafo 5 (*Comunicazione della Procedura ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate*) che segue:
 - (i) identificare i Soggetti Rilevanti e senza indugio informare per iscritto i medesimi, tramite invio della Lettera di Informativa, della loro avvenuta identificazione nonché degli obblighi connessi in materia di *internal dealing* (ivi incluso l'obbligo di fornire un'informativa alle Persone Strettamente Legate circa la loro identificazione e gli

⁹ Cfr. articolo 56, paragrafo 1, del Regolamento n. 1011/2016.

obblighi a loro carico, conservando copia di tale notifica); la Lettera di Informativa contiene, *inter alia*, copia della presente Procedura;

- (ii) sottoporre ed ottenere, da ciascun Soggetto Rilevante, la Lettera di Presa d'Atto e Accettazione, avente ad oggetto, *inter alia*, la ricevuta, presa visione ed accettazione della presente Procedura, la presa di conoscenza dell'inclusione del proprio nominativo nella Lista dei Soggetti Rilevanti e la dichiarazione attestante l'impegno, sugli stessi gravante, di comunicare per iscritto alle Persone Strettamente Legate gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura;
- (b) fornire assistenza ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate per l'espletamento degli obblighi di comunicazione e degli adempimenti richiesti in caso di negoziazione durante il c.d. *black-out period*;
- (c) predisporre e aggiornare il Registro dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate;
- (d) informare tempestivamente per iscritto i Soggetti Rilevanti della cancellazione dei medesimi e/o delle rispettive Persone Strettamente Legate, per qualsivoglia motivo, dal Registro dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate nonché della cessazione dei relativi obblighi in materia di *internal dealing* di cui alla presente Procedura;
- (e) ricevere le informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai sensi della Procedura;
- (f) gestire le informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai sensi della Procedura: tale attività di gestione comprende la conservazione delle informazioni in apposito archivio, anche elettronico, nonché le attività di verifica e selezione del complesso delle operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti e dalla Persone Strettamente Legate, necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui al Paragrafo 6 (*Disciplina della trasparenza sulle Operazioni Rilevanti nei confronti della Società, di Consob e del mercato*) che segue;
- (g) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e a Borsa Italiana S.p.A., nonché mettere a disposizione la stessa sul sito *internet* della Società, ai sensi della presente Procedura, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa primaria e regolamentare applicabile in materia di *internal dealing*;
- (h) vigilare sull'applicazione della presente Procedura e monitorare il mantenimento dei requisiti di efficacia e funzionalità della stessa, formulando,

a tal fine, al consiglio di amministrazione, proposte di modifiche e/o integrazioni alla Procedura medesima, volte ad assicurarne il costante adeguamento alla normativa, anche regolamentare, vigente e ai migliori *standard* della prassi nazionale;

- (i) informare i Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dal precedente Paragrafo **1.2 (Aggiornamento)** e dal Paragrafo **5 (Comunicazione della Procedura ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate)** che segue;
- (j) conservare tutta la documentazione conseguente all'applicazione della presente Procedura; i luoghi e/o le modalità di conservazione della suddetta documentazione devono essere idonei a garantire integrità e tempestiva reperibilità; e
- (k) informare tempestivamente l'amministratore delegato, il Comitato Controllo e Rischi e l'Organismo di Vigilanza delle comunicazioni eventualmente pervenute fuori termine e di ogni altra violazione della presente Procedura.

Il Soggetto Preposto ha il diritto di chiedere, mediante posta elettronica o a mezzo *telefax*, a ciascun Soggetto Rilevante, ogni chiarimento, informazione e/o integrazione – anche con riferimento alle Persone Strettamente Legate – necessari e/o utili ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a dare tempestivamente riscontro alle richieste del Soggetto Preposto, mediante comunicazione scritta trasmessa con le modalità indicate al Paragrafo **5.1 (Comunicazione ai Soggetti Rilevanti)** che segue, entro e non oltre cinque Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale il Soggetto Rilevante è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a due Giorni Lavorativi in caso di urgenza, debitamente segnalata dal Soggetto Preposto.

In caso di assenza o impedimento del Soggetto Preposto, le funzioni di cui al presente Paragrafo 4 sono svolte dalla persona individuata dal Soggetto Preposto medesimo.

Il Soggetto Preposto svolgerà il presente incarico nel pieno rispetto dei doveri di riservatezza, integrità e diligenza, avendo cura di non anteporre mai il proprio interesse personale a quello della Società, evitando, pertanto, qualunque situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi e, in particolare, con assoluto divieto di:

- (a) comunicare o diffondere, con qualsiasi mezzo, le informazioni sulle Operazioni Rilevanti, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura;

- (b) compiere, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli Strumenti Finanziari o gli Strumenti Finanziari Collegati della Società; e
- (c) utilizzare, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, tali informazioni, per raccomandare o indurre altri ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli Strumenti Finanziari o gli Strumenti Finanziari Collegati della Società.

Il Soggetto Preposto deve adottare le cautele necessarie ad assicurare che le informazioni e la documentazione (sia su supporto cartaceo che informatico) trattate e/o ricevute con riferimento alle Operazioni Rilevanti non siano accessibili a soggetti non autorizzati.

Il Soggetto Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti o, se del caso, delle Persone Strettamente Legate.

5. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA AI SOGGETTI RILEVANTI E ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

5.1 Comunicazione ai Soggetti Rilevanti

Il Soggetto Preposto consegnerà la Lettera di Informativa (che contiene copia della Presente Procedura) ai Soggetti Rilevanti e, in particolare:

- (a) agli Esponenti Aziendali, all'atto dell'accettazione della nomina ovvero, a seconda del caso, all'atto dell'assunzione o nomina in qualità di dirigente ovvero del conferimento dell'incarico (la **Nomina**), e comunque entro e non oltre dieci Giorni Lavorativi dalla data della Nomina;
- (b) agli Azionisti Significativi, per i quali risulti – dalle comunicazioni alla Consob, richieste ai sensi dell'articolo 120 del TUF e degli articoli 117 e seguenti del Regolamento Emittenti, ovvero da altre informazioni altrimenti disponibili – la titolarità di una partecipazione al capitale sociale della Società con diritto di voto almeno uguale o superiore al 10% (la **Partecipazione**), entro e non oltre dieci Giorni Lavorativi dalla notizia, comunque acquisita, circa la titolarità della Partecipazione.

In sede di prima applicazione della Procedura, i termini sopra stabiliti per gli adempimenti a carico del Soggetto Preposto, decorrono dalla data di entrata in vigore della Procedura.

All'atto di accettazione della presente Procedura, i Soggetti Rilevanti sottoscrivono la Lettera di Presa d'Atto e Accettazione, contenente, in allegato, la Procedura,

sottoscritta e siglata in ogni pagina e attestante, *inter alia*, l'impegno a rendere nota, alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenuti agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti e a far sì – ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile – che le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente a tali obblighi.

I Soggetti Rilevanti provvederanno a comunicare al Soggetto Preposto qualsiasi variazione inerente ai dati comunicati in forza della Lettera di Presa d'Atto e Accettazione tempestivamente e, comunque, entro cinque Giorni Lavorativi dalla data in cui tale variazione si è verificata.

Le comunicazioni alla Società, effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura, sono dirette all'attenzione del Soggetto Preposto, con le seguenti modalità:

- (a) con consegna a mano, presso la sede legale della Società;
- (b) a mezzo fax, al numero: 02 34594105;
- (c) via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica certificata MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it;
- (d) in ogni caso con preavviso telefonico dell'invio al numero: 02 34594900.

In caso di variazione di tali recapiti, il Soggetto Preposto dovrà provvedere a consegnare ai Soggetti Rilevanti un documento che indichi eventuali aggiornamenti dei suddetti recapiti.

5.2 Comunicazione alle Persone Strettamente Legate

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a:

- (a) fornire, tempestivamente, alla Società, l'elenco delle Persone Strettamente Legate, compilando il "*Modello di comunicazione dei dati relativi alle Persone Strettamente Legate*" di cui all'Allegato 1(B) e provvedere a comunicare, tempestivamente, alla Società, eventuali variazioni di detto elenco, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata ovvero inviata al Soggetto Preposto, all'indirizzo e ai numeri indicati al Paragrafo **5.1** (*Comunicazione ai Soggetti Rilevanti*) che precede.
- (b) notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate, sulla base del modello di cui Allegato 1(C), le condizioni, le modalità e i termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni Rilevanti, nonché al rispetto della presente Procedura, conservando copia della relativa lettera di informativa e trasmettendone altresì copia alla Società. Resta inteso che le

disposizioni di cui alla presente Procedura sono e saranno applicabili ai Soggetti Rilevanti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione.

Sulla base degli elenchi delle Persone Strettamente Legate a ciascun Soggetto Rilevante e degli elenchi dei Soggetti Rilevanti, il Soggetto Preposto predispone e aggiorna, rispettivamente, la Lista delle Persone Strettamente Legate e la Lista dei Soggetti Rilevanti contenute nel Registro dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto registro nell'archivio di cui al Paragrafo 4 (*Il Soggetto Preposto*) che precede.

Ciascun Soggetto Rilevante e Persona Strettamente Legata, mediante specifica sottoscrizione, come prevista nella dichiarazione di cui all'Allegato 2 e all'Allegato 1(B), attesta, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che la Società tratterà i dati richiesti in applicazione della presente Procedura, ai soli fini (i) delle comunicazioni a Consob, al mercato e a Borsa Italiana S.p.A., come richieste dalla normativa di legge e regolamentare applicabile e (ii) dell'inserimento, anche per sintesi, nei documenti della Società, in applicazione delle vigenti normative di legge e regolamentare.

Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

6. DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA SULLE OPERAZIONI RILEVANTI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ, DELLA CONSOB E DEL MERCATO

6.1 Comunicazione alla Società e alla Consob

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli Esponenti Aziendali sono tenuti a comunicare alla Società e alla Consob le Operazioni Rilevanti, con le modalità e i termini di seguito contemplati:

- (a) gli Esponenti Aziendali e le Persone Strettamente Legate agli stessi, tempestivamente e, comunque, non oltre **tre Giorni Lavorativi** successivi alla data della relativa effettuazione¹⁰, comunicano alla Società e alla Consob le Operazioni Rilevanti effettuate, mediante invio del "*Modello di notifica e di comunicazione ai sensi del Regolamento di Esecuzione n. 523/2016*" di cui all'Allegato 4 e, in particolare:

¹⁰ Il termine di tre Giorni Lavorativi per la comunicazione si calcola escludendo il giorno di compimento dell'Operazione Rilevante.

- (i) alla Società, all'attenzione del Soggetto Preposto, con preavviso telefonico, ai recapiti indicati al Paragrafo **5.1** (*Comunicazione ai Soggetti Rilevanti*) che precede;
- (ii) alla Consob, via posta elettronica certificata, all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC), o a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "*Ufficio Informazione Mercat*" e indicando nell'oggetto "*MAR Internal Dealing*", ovvero con le altre modalità di trasmissione di tempo in tempo stabilite dalla Consob¹¹;

assicurando, comunque, in entrambi i casi, che la predetta trasmissione avvenga con mezzi elettronici idonei ad assicurare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione;

- (b) gli Azionisti Significativi comunicano alla Consob le Operazioni Rilevanti compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili, entro la fine del **quindicesimo giorno del mese successivo** a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante, avvalendosi del "*Modello di notifica e di comunicazione ai sensi dell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti*" di cui all'Allegato 5, tramite (i) *telex* al numero 06.84.77.757, ovvero (ii) via posta elettronica certificata, all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob, ovvero (iii) tramite la procedura utilizzata dalla Società, ai sensi dell'articolo 65-*septies* del Regolamento Emittenti per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell'accordo con la Società.

Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni Rilevanti riferibili allo stesso Soggetto Rilevante ovvero, a seconda dei casi, alla stessa Persona Strettamente Legata, questo dovrà effettuare un'unica comunicazione contenente il riepilogo di tutte le Operazioni Rilevanti effettuate. Nel caso di più Operazioni Rilevanti della stessa natura, relative allo stesso Strumento Finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, nella comunicazione dovrà essere indicato il volume di tutte le predette Operazioni Rilevanti come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione Rilevante. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle predette Operazioni Rilevante¹².

¹¹ Cfr. Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016.

¹² Cfr. *Considerando* (2) del Regolamento di Esecuzione 523.

Gli Esponenti Aziendali e le Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili, nonché gli Azionisti Significativi potranno conferire mandato alla Società di provvedere direttamente, per loro conto, alle comunicazioni alla Consob delle rispettive Operazioni Rilevanti, previa sottoscrizione del “*Modello di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura Internal Dealing*” di cui all’Allegato 1(D), da trasmettere in originale alla Società, con preavviso telefonico, all’attenzione del Soggetto Preposto ai recapiti indicati al Paragrafo **5.1** (*Comunicazione ai Soggetti Rilevanti*) che precede¹³. In tal caso, la Società effettua le predette comunicazioni entro i termini e secondo le modalità di cui al successivo Paragrafo **6.2** (*Comunicazioni a carico della Società nei confronti della Consob*) che segue.

L’eventuale mandato conferito alla Società per la trasmissione, da parte di quest’ultima, delle comunicazioni alla Consob non esclude la responsabilità degli Esponenti Aziendali, delle Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili e degli Azionisti Significativi in relazione agli obblighi su di essi gravanti. Ogni adempimento e/o obbligo inerenti al rispetto della presente Procedura da parte degli Esponenti Aziendali, delle Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili e degli Azionisti Significativi resta, infatti, a carico di tali soggetti.

Affinché la Società esegua le comunicazioni dovute a Consob, per conto degli Esponenti Aziendali, delle Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili e degli Azionisti Significativi che ne abbiano fatto espressa richiesta, è condizione essenziale che (i) il mandato a favore della Società sopra indicato non risulti essere successivamente revocato e (ii) gli Esponenti Aziendali, le Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili e gli Azionisti Significativi trasmettano, di volta in volta, alla Società, per ogni singola Operazione Rilevante da comunicarsi alla Consob, le rispettive comunicazioni e, in particolare:

- (a) gli Esponenti Aziendali e le Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili il “*Modello di notifica e di comunicazione ai sensi del Regolamento di Esecuzione n. 523/2016*” di cui all’Allegato 4, entro il **primo Giorno Lavorativo** successivo alla data di compimento dell’Operazione Rilevante da comunicarsi; e
- (b) gli Azionisti Significativi, il “*Modello di notifica e di comunicazione ai sensi dell’Allegato 6 al Regolamento Emittenti*” di cui all’Allegato 5, entro **la fine del quindicesimo giorno del mese successivo** a quello in cui è stata compiuta l’Operazione Rilevante.

¹³ Con la ricezione da parte della Società del “*Modello di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura Internal Dealing*” debitamente sottoscritto, si perfeziona l’accordo tra la Società medesima, da una parte, e il soggetto interessato, dall’altra, affinché il primo effettui in loro vece le comunicazioni dovute.

Laddove una o più delle condizioni di cui al precedente capoverso non si sia verificata, l'obbligo di comunicazione alla Consob di cui al presente Paragrafo 6.1 grava unicamente sull'Esponente Aziendale e/o sulla Persona Strettamente Legata allo stesso ovvero, a seconda dei casi, sull'Azionista Significativo e la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la mancata o tardata comunicazione alla Consob. In particolare, in caso di ritardo nella comunicazione alla Società da parte di uno dei predetti soggetti, in violazione di quanto sopra previsto, la Società provvederà a notificare l'Operazione Rilevante alla Consob, sulla base delle informazioni ricevute, nel più breve tempo possibile, ma non potrà in alcun modo essere considerata responsabile per l'eventuale mancato rispetto del termine per la notifica alla Consob, posto a carico dei soggetti obbligati in forza della normativa vigente.

Il Soggetto Preposto è tenuto a dare riscontro all'Esponente Aziendale, alla Persona Strettamente Legata allo stesso e all'Azionista Significativo, del ricevimento della comunicazione, mediante conferma telefonica ovvero via fax o via e-mail, rispettivamente, al numero di fax o all'indirizzo e-mail riportati nella Lettera di Presa d'Atto e Accettazione.

Qualora il Soggetto Rilevante non abbia consegnato al Soggetto Preposto la Lettera di Presa d'Atto e Accettazione, lo stesso (ovvero, a seconda del caso, la Persona Strettamente Legata all'Esponente Aziendale) non potrà inviare alla Società la comunicazione avente ad oggetto un'Operazione Rilevante e, qualora inviata, dovrà considerarsi irricevibile dal Soggetto Preposto. In tal caso, resta ad esclusivo carico del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Legata all'Esponente Aziendale, ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle Operazioni Rilevanti.

La possibilità di effettuare le comunicazioni a Consob, nei limiti e con le modalità sopra indicate, non esclude la facoltà in capo ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate agli Esponenti Aziendali di effettuare, a propria cura, tali comunicazioni. Resta in ogni caso fermo, in tal caso, l'obbligo in capo ai predetti soggetti di segnalare tempestivamente alla Società: (i) l'Operazione Rilevante; e (ii) la volontà di provvedere in proprio ai predetti adempimenti.

Gli obblighi di comunicazione previsti a carico degli Azionisti Significativi o delle Persone Strettamente Legate agli stessi non si applicano qualora i predetti soggetti siano tenuti a notificare le Operazioni Rilevanti effettuate in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 19 del MAR.

6.2 Comunicazioni a carico della Società nei confronti della Consob

Ove richiesto dagli Esponenti Aziendali e/o dalle Persone Strettamente Legate agli stessi, ovvero, a seconda del caso, dagli Azionisti Significativi, la Società effettua per conto dei predetti soggetti le comunicazioni a Consob di cui al precedente Paragrafo

6.1 (*Comunicazione alla Società e alla Consob*), nei termini e con le modalità di seguito indicate:

- (a) con riferimento alle Operazioni Rilevanti effettuate dagli Esponenti Aziendali e/o dalle Persone Strettamente Legate agli stessi, le comunicazioni a Consob sono effettuate dalla Società, per conto dei predetti soggetti, **entro il terzo Giorno Lavorativo** successivo all'effettuazione dell'Operazione Rilevante, a condizione che siano rispettate le condizioni contemplate al Paragrafo **5.1** che precede, ivi compreso l'invio alla Società medesima del "*Modello di notifica e di comunicazione ai sensi del Regolamento di Esecuzione n. 523/2016*" di cui all'Allegato 4, debitamente compilato, entro il **primo Giorno Lavorativo** successivo alla data dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante; la comunicazione è effettuata tramite trasmissione del suddetto "*Modello di notifica e di comunicazione ai sensi del Regolamento di Esecuzione n. 523/2016*" mediante SDIR e SSA, nonché la pubblicazione sul sito *internet* in un'apposita sezione "Internal Dealing", accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori;

- (b) relativamente alle Operazioni Rilevanti effettuate dagli Azionisti Significativi e dalle Persone Strettamente Legate agli stessi, le comunicazioni alla Consob sono effettuate dalla Società, per conto degli Azionisti Significativi, entro **la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni**, a condizione che siano rispettate le condizioni contemplate al Paragrafo **5.1** che precede, ivi compreso l'invio alla Società medesima del "*Modello di notifica e di comunicazione ai sensi dell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti*" di cui all'Allegato 5, debitamente compilato, entro **la fine del quindicesimo giorno del mese successivo** a quello in cui si è stata effettuata l'Operazione Rilevante; la comunicazione è effettuata tramite trasmissione del suddetto "*Modello di notifica e di comunicazione ai sensi dell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti*" mediante SDIR e SSA, nonché la pubblicazione sul sito *internet* in un'apposita sezione "Internal Dealing", accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori;

6.3 Comunicazioni nei confronti del mercato

Le Operazioni Rilevanti sono messe a disposizione del pubblico con le modalità e i termini di seguito contemplati:

- (a) le Operazioni Rilevanti compiute dagli Esponenti Aziendali e/o dalle Persone Strettamente Legate agli stessi sono pubblicate:
 - (i) dalla Società, tramite l'invio del "*Modello di notifica e di comunicazione ai sensi del Regolamento di Esecuzione n. 523/2016*" di cui all'Allegato 4, mediante SDIR e SSA, nonché la pubblicazione

sul sito *internet* in un'apposita sezione "Internal Dealing", accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori; ovvero

- (ii) dagli Esponenti Aziendali e/o dalle Persone Strettamente Legate agli stessi, in mancanza di accordo con la Società, tramite invio del "*Modello di notifica e di comunicazione ai sensi del Regolamento di Esecuzione n. 523/2016*" di cui all'Allegato 4 ad almeno due agenzie di stampa (in tale ipotesi, la Società provvede alla pubblicazione del menzionato schema sul sito *internet*);
- (b) le Operazioni Rilevanti compiute dagli Azionisti Significativi o dalle Persone Strettamente Legate agli stessi sono pubblicate:
- (i) dalla Società, tramite l'invio dello schema di cui "*Modello di notifica e di comunicazione ai sensi dell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti*" di cui all'Allegato 5, mediante SDIR e SSA, nonché la pubblicazione sul sito *internet* in un'apposita sezione "Internal Dealing", accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori; ovvero
 - (ii) dagli Azionisti Significativi, in mancanza di accordo con la Società, tramite invio "*Modello di notifica e di comunicazione ai sensi dell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti*" di cui all'Allegato 5, ad almeno due agenzie di stampa (in tale ipotesi, la Società provvede alla pubblicazione del menzionato schema sul sito *internet*).

6.4 Successiva conferma ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate agli Esponenti Aziendali

Il Soggetto Preposto fornirà conferma ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate agli Esponenti Aziendali circa le avvenute comunicazioni e pubblicazioni, ai sensi dei Paragrafi **6.2** (*Comunicazioni a carico della Società nei confronti della Consob*) e **6.3** (*Comunicazioni nei confronti del mercato*) che precedono, delle Operazioni Rilevanti oggetto di comunicazione.

6.5 Esonero da Responsabilità

Il Soggetto Preposto non è comunque responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa a Consob e/o al mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa da detti soggetti in violazione delle disposizioni poste a loro carico dalla presente Procedura e/o dall'articolo 19 del MAR, e/o dalla normativa interna di tempo in tempo applicabile.

7. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI (“BLACK OUT PERIOD”)

È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere Operazioni Rilevanti, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei trenta giorni di calendario antecedenti l'annuncio¹⁴ di ogni rapporto finanziario di fine anno o intermedio che la Società è tenuta a rendere noto al pubblico a norma dell'articolo 154-ter del TUF, secondo le regole della Sede di Negoziazione nella quale le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione o il diritto nazionale (ivi inclusi il progetto di bilancio e la relazione semestrale).

Ai fini di quanto precede, i Soggetti Rilevanti vengono tempestivamente informati, a cura del Soggetto Preposto, circa le date previste per l'approvazione e l'annuncio del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e della relazione finanziaria semestrale, nonché del conseguente avvio dei relativi periodi di chiusura, sia in occasione della diffusione al mercato del calendario finanziario della Società sia di eventuali successive variazioni dello stesso.

Il *black-out period* termina solo successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all'approvazione dei predetti dati contabili.

Si precisa che, qualora la Società pubblichi dati preliminari relativi ai predetti rapporti e/o informative (a seconda dei casi), il *black-out period* viene anticipato con riferimento alla data dell'annuncio di tali dati preliminari, non trovando, quindi, applicazione con riferimento al successivo annuncio dei dati definitivi.

È facoltà della Società autorizzare una deroga alle predette limitazioni, su richiesta scritta e motivata del Soggetto Rilevante, nei seguenti casi:

- (a) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, quando si tratta di operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, alla costituzione di una garanzia su, o acquisizione di, un diritto alla sottoscrizione o assegnazione o acquisto di Azioni, o ancora di operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni (in quanto non muta la titolarità di uno Strumento Finanziario), il tutto nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento Delegato 522¹⁵; e
- (b) sulla base di una valutazione condotta caso per caso, quando si tratta di Operazioni Rilevanti in presenza di situazioni eccezionali, estremamente urgenti e impreviste, non imputabili al Soggetto Rilevante in questione e al di

¹⁴ Il giorno dell'annuncio che coincide, di norma, con il giorno della loro approvazione da parte consiglio di amministrazione, rappresenta il trentesimo giorno del Black-Out Period.

¹⁵ Il testo del suddetto articolo 9 è riportato nell'Allegato 6 della Procedura.

fuori del suo controllo (quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni),

purché – in entrambi i casi di cui ai precedenti punti (a) e (b) – il Soggetto Rilevante sia in grado di dimostrare per iscritto che la specifica operazione non possa essere effettuata in un altro momento se non durante il *black out period*.

Il Soggetto Rilevante dovrà, in particolare, trasmettere al consiglio di amministrazione di Mediacontech motivata richiesta scritta, almeno cinque Giorni Lavorativi prima della data prevista per l'esecuzione dell'Operazione Rilevante. Tale richiesta scritta dovrà contenere: (i) nell'ipotesi *sub* (a) di cui sopra, la descrizione dell'Operazione Rilevante, una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata delle Azioni e delle motivazioni per cui la vendita delle Azioni è l'unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita e oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai suddetti profili; e (ii) nell'ipotesi *sub* (b) di cui sopra, indicazione del numero e della tipologia degli strumenti finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l'esecuzione dell'Operazione Rilevante in un *Black Out Period*.

Le richieste di autorizzazione alla negoziazione durante un periodo di chiusura devono essere trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it indicando nell'oggetto: "*Richiesta di negoziazione durante un periodo di chiusura*".

Il consiglio di amministrazione di Mediacontech nel valutare se consentire la negoziazione durante un Black Out Period dovrà uniformarsi ai criteri e alle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento Delegato 522, come riportati nell'Allegato 6.

La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a dare un riscontro alla Persona Rilevante in merito agli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dei precedenti paragrafi, entro cinque Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato, ove la stessa sia completa dell'informativa e della documentazione richiesta dalla presente Procedura e comunque idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti. È fatta salva la facoltà del consiglio di amministrazione di richiedere al soggetto interessato, entro il predetto termine di cinque Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta, informazioni e/o documenti ad integrazione della richiesta di autorizzazione medesima; in tal caso, la Società, tramite il Soggetto Preposto, fornirà adeguato riscontro alla Persona Rilevante entro tre Giorni Lavorativi dal ricevimento della documentazione integrativa.

Il consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, l'amministratore delegato, potrà stabilire eventuali ulteriori divieti o limitazioni al compimento di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti in conformità con la normativa vigente in

materia di *internal dealing*¹⁶. In tal caso, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente Paragrafo:

- (a) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, darà tempestiva comunicazione al Soggetto Preposto delle date previste per le approvazioni dei dati contabili, e di ogni correlativa variazione, in modo da consentire al Soggetto Preposto di informare debitamente i Soggetti Rilevanti ai sensi della presente Procedura;
- (b) il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante, mediante invio di una e-mail o messaggio inviato via *telefax*, dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni Rilevanti oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi;
- (c) la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto (b) alle Persone Strettamente Legate sarà effettuata a cura di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

In tal caso, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente Paragrafo, il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante con preavviso telefonico, seguito da messaggio via *telefax* oppure a mezzo *e-mail*, dei periodi di limitazione o divieto delle Operazioni Rilevanti oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi.

8. SANZIONI

È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, degli obblighi informativi e comportamentali loro imposti dalla vigente normativa e dalla presente Procedura.

Ferme le sanzioni previste dalla normativa nazionale e/o comunitaria in materia di abusi di mercato, di tempo in tempo vigente, l'inosservanza degli obblighi prescritti dalla Procedura da parte degli Esponenti Aziendali può essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno adottare eventuali provvedimenti, tenendo conto delle specifiche circostanze.

Per i soggetti destinatari della presente Procedura, che siano dipendenti della Società o di sue controllate, l'inosservanza della Procedura medesima costituisce un comportamento illecito sanzionabile anche a livello disciplinare. I provvedimenti

¹⁶ A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si rinvia all'articolo 9 del Regolamento Delegato 522 (riportato nell'Allegato 6 alla presente Procedura), per un elenco non esaustivo di situazioni in cui la Società ha il diritto di autorizzare la negoziazione per conto proprio o di terzi durante un periodo di chiusura.

disciplinari sono applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.

L'applicazione delle predette sanzioni da parte delle competenti Autorità preposte non pregiudica la possibilità, per la Società, di rivalersi, per ogni conseguenza pregiudizievole, nei confronti dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, a seconda dei casi.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono pertanto tenute ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 196/2003, essendo edotte di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
- (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:
 - (i) titolare: Mediacontech S.p.A., con sede legale in Milano, Via della Posta 10;
 - (ii) responsabile: Lodovico Gancia.

Con la consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Presa d'Atto e Accettazione da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D.Lgs. 196/2003.

10. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

La presente Procedura, nella versione aggiornata approvata dal consiglio di amministrazione in data 1° agosto 2017, entra in vigore in pari data, e sostituisce il precedente testo adottato con delibera del consiglio di amministrazione del 12 aprile 2006.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nella presente Procedura, si applicano le disposizioni normative, anche regolamentari, *pro tempore* vigenti, in materia di *internal dealing*.

11. Allegati

Costituiscono allegati alla presente Procedura, i seguenti documenti:

- Allegato 1 – Lettera di Informativa.
- Allegato 1(B) – Modello di comunicazione dei dati relativi alle Persone Strettamente Legate.
- Allegato 1(C) – Esempio di Lettera di Notifica alle Persone Strettamente Legate.
- Allegato 1(D) – Modello di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla procedura di Internal Dealing.
- Allegato 2 – Lettera di Presa d’Atto e di Accettazione
- Allegato 3 – Operazioni Rilevanti
- Allegato 4 – Modello di notifica e di comunicazione ai sensi del Regolamento di Esecuzione n. 523/2016.
- Allegato 5 – Modello di notifica e di comunicazione ai sensi dell’Allegato 6 al Regolamento Emittenti.
- Allegato 6 – Operazioni che giustificano l’autorizzazione a negoziare nei blocking period.